

V.A.S.

La Direttiva 42/2001/CE, recepita dal D.lgs n. 152 del 03/04/2006, prevede la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli effetti di determinati piani o programmi sull'ambiente.

La VAS si applica ai piani e/o programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente, derivanti dall'attuazione e dall'adozione di tali piani e/o programmi, siano presi in considerazione già durante la loro elaborazione e prima dell'approvazione.

Sono sottoposti a VAS (art.7 D.lgs 152/2006) i piani e/o programmi che:

- concernono i settori: agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione di uso dei suoli;
- contengono opere ed interventi sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;
- sono relativi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica;
- possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale a giudizio della sottocommissione competente per la VAS, anche se non sottoposti obbligatoriamente a VIA.

Fase centrale della VAS è l'elaborazione e la redazione del Rapporto Ambientale, nel quale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale che l'applicazione del piano e/o del programma potrebbe comportare.

Al Rapporto Ambientale deve essere allegata una Sintesi non tecnica dei contenuti del piano e/o programma e delle informazioni riportate nel rapporto, che dovranno essere messe a disposizione, per la consultazione e per l'espressione dei pareri, del pubblico e di tutte le autorità che per le loro specifiche competenze ambientali o paesaggistiche, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del Piano e/o programma.

Sulla base degli esiti e delle valutazioni, la Commissione tecnico-consultiva, istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, provvederà ad emettere il giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce il presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma.